

Allegato _____
alla deliberazione consiliare
n. 14 del 8/4/2019

CITTÀ DI RAPALLO

Ufficio Politiche Animali

Ripartizione V^a - Servizi alla Persona

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA, DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

C. C. n° 14 del 8/4/2019

Indice

Capo I – Principi Generali			
Art. 1	Finalità	pag.	4
Art. 2	Definizioni ed ambito di applicazione	pag.	4
Art. 3	Iniziative del Comune di Rapallo	pag.	5
Art. 4	Associazioni, Enti di Protezione Animali e Guardie zoofile volontarie	pag.	6
Art. 5	Maltrattamenti di animali	pag.	7
Art. 6	Divieto di accattonaggio	pag.	9
Capo II – Detenzione, custodia e conduzione degli animali			
Art. 7	Norme a tutela dell'integrità degli animali d'affezione e domestici	pag.	9
Art. 8	Fabbricati destinati a civile abitazione	pag.	10
Art. 9	Ricovero e custodia degli animali	pag.	11
Art. 10	Norme di comportamento	pag.	11
Art. 11	Trasporto degli animali	pag.	11
Art. 12	Accesso degli animali su servizi di trasporto pubblico	pag.	12
Art. 13	Accesso negli esercizi pubblici ed agli arenili	pag.	12
Capo III - Detenzione, custodia e conduzione dei cani			
Art. 14	Iscrizione all'anagrafe canina	pag.	13
Art. 15	Sistema di riconoscimento	pag.	13
Art. 16	Custodia dei cani in recinto, giardino e/o terrazzi	pag.	14
Art. 17	Detenzione dei cani alla catena	pag.	14
Art. 18	Detenzione dei cani da guardia	pag.	15
Art. 19	Attività motoria e rapporti sociali	pag.	15
Art. 20	Conduzione ed accesso ai giardini ed aree pubbliche	pag.	15
Art. 21	Aree e percorsi dedicati ai cani	pag.	16
Capo IV – Rinuncia al cane			
Art. 22	Procedura per la rinuncia al cane	pag.	17
Art. 23	Contributo spese di mantenimento	pag.	18
Art. 24	Riconsegna dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari	pag.	19
Capo V – Animali liberi, randagi e vaganti			
Art. 25	Protezione dei gatti	pag.	19
Art. 26	Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio	pag.	20



Art. 27	Controllo del randagismo	pag.	21
Art. 28	Soccorso animali randagi, abbandonati e vaganti	pag.	21
Art. 29	Cura degli animali che vivono in libertà	pag.	22
Art. 30	Controllo delle nascite	pag.	22
Art. 31	Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti-attraversamento, cartellonistica	pag.	22
Capo VI – Attività commerciali ed economiche			
Art. 32	Negozi di vendita di animali domestici	pag.	23
Art. 33	Animali in premio ed in omaggio	pag.	23
Capo VII – Animali esotici			
Art. 34	Autorizzazione alla detenzione	pag.	23
Art. 35	Autorizzazione al commercio	pag.	24
Capo VIII – Animali da cortile ed altre tipologie di animali			
Art. 36	Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di animali avicoli ed altri animali da cortile	pag.	24
Art. 37	Detenzione degli equidi	pag.	25
Art. 38	Detenzione di volatili ed animali acquatici	pag.	26
Capo IX - Fauna Critica			
Art. 39	Popolazione di Columbia Livia var. domestica	pag.	
Art. 40	Popolazioni di muridi e/o artopodi e/o altre specie critiche	pag.	
Capo X – Vigilanza e sanzioni			
Art. 41	Funzioni di vigilanza e controllo	pag.	30
Art. 42	Sistema sanzionatorio	pag.	31
Art. 43	Sanzioni amministrative		32
Capo XI – Disposizioni finali			
Art. 44	Entrata in vigore e norme di riferimento	pag.	32
Allegati			
1	Tabella relativa al Grado di priorità per la definizione della lista di attesa		



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Rapallo al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene ed incentiva iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 23/2000 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e, considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli stessi, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.

Articolo 2

Definizioni ed ambito di applicazione

Ai fini del presente regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali, da

affezione e non, ed a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

Per animali d'affezione si intendono tutti gli animali che vivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso.

Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Articolo 3

Iniziative del Comune di Rapallo

In tema di competenza dell'Amministrazione comunale si richiama quanto previsto dalla Legge, ed in particolare dalla Legge regionale n. 23/2000.

Il Comune di Rapallo direttamente e/o attraverso la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 4:

- a) provvede al ricovero alla custodia ed al mantenimento custodia e degli animali delle strutture ricettive civiche e/o convenzionate. Per dare attuazione alla funzione di ricovero, custodia e mantenimento di cani e gatti, il Comune in mancanza di canile comunale può stipulare apposita convenzione con strutture di ricovero privato o pubbliche sotto il controllo dell'A.S.L.;
- b) promuove campagne di sensibilizzazione volte ad incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;
- c) promuove iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche con i soggetti di cui all'art. 4;
- d) esercita, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;



- e) provvede, sotto il controllo sanitario dei servizi sanitari delle ASL o di veterinario abilitato, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non é possibile la restituzione;
- f) provvede al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti, in particolare quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
- g) dispone il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animali o privati, a spese del possessore;
- h) promuove, nelle modalità previste dalla normativa, iniziative di informazione anche in ambito scolastico, al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat.

Articolo 4

Associazioni, Enti di Protezione Animali e Guardie zoofile volontarie

Le Associazioni di protezione animale, cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine i soggetti di cui sopra:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie di animali presenti sul territorio comunale.

Al fine di controllare il rispetto delle norme istituite in materia di protezione degli animali dallo Stato, dalla Regione Liguria e dal presente regolamento, il Comune, oltre agli Organi preposti a tali compiti, si avvale della collaborazione di Guardie Zoofile Volontarie, di propria nomina.

Il Comune riconosce e sostiene, compatibilmente alle proprie risorse finanziarie, l'attività delle associazioni che si ispirano alla promozione di iniziative atte a tutelare e difendere le specie animali.



Articolo 5

Maltrattamenti di animali

È vietato:

- tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale;
- tenere gli animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- tenere animali in terrazze o balconi se non per brevi periodi, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione;
- detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di: uccelli, piccoli roditori (delle specie la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti) e altri animali che, per le loro caratteristiche possono comportare elementi di pericolosità. In tal caso le gabbie o voliere dovranno avere dimensioni adeguate;
- addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- addestrare animali appartenenti a specie selvatiche;
- utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali nonché, organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali;
- condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento ad esclusione dei cani da assistenza;
- separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario;
- trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da



procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;

- esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
- lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione se non per tempi brevi e limitati;
- non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;

È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici, in possesso delle prescritte autorizzazioni, detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione, ai soli fini della detenzione temporanea, si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.

L'allevamento ai fini commerciali è rimesso a diverse apposite norme.

È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.



E' fatto obbligo di rispettare l'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia. È fatto divieto di produrre menomazioni all'animale.

È comunque vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e/o altra azione che contrasti con le vigenti disposizioni.

Articolo 6

Divieto di Accattonaggio

È fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso le strutture di ricovero.

CAPO II

DETTENZIONE CUSTODIA E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 7

Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione e domestici

Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.

A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l'obbligo di:

- a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
- b) lasciare a disposizione dell'animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
- c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l'assistenza veterinaria ed interventi terapeutici adeguati;
- d) controllare l'attività riproduttiva volta all'eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell'affidamento dell'eventuale prole;
- e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale se



previsti dalla normativa vigente;

f) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

Gli animali di affezione liberi o di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati da attestazione di medico veterinario iscritto all'ordine professionale che provvede alla soppressione.

Qualora gli animali siano detenuti in luoghi diversi dalle abitazioni o loro pertinenze, i relativi ricoveri dovranno rispettare le caratteristiche di cui al presente Regolamento e dovrà essere garantita l'identificazione del proprietario/detentore.

I proprietari/detentori di animali devono assicurare che gli stessi non disturbino, con latrati, guaiti o altro genere di verso, specialmente in orario notturno, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, l'ordine e il decoro.

In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili, fatto salvo quanto disposto all'art 5, i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.

Gli agenti accertatori, oltre ad elevare le relative sanzioni amministrative a carico dei proprietari/detentori, devono diffidarli a mettere gli animali stessi in condizione di non disturbare.

Se, malgrado la diffida, il disturbo continuasse a verificarsi, la Civica Amministrazione può ordinare il sequestro degli animali ed il loro ricovero a spese del proprietario.

Il proprietario e/o l'accompagnatore rispondono secondo le norme dei codici civile e penale di ogni azione dell'animale da lui condotto.

Articolo 8

Fabbricati destinati a civile abitazione

Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali, il proprietario o possessore che detiene cani o animali in condomini ed in qualsiasi altro fabbricato destinato a civile abitazione deve garantire che gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e che non costituiscano causa di pericolo per la salute e sicurezza degli altri condomini e/o inquilini.



Articolo 9

Ricovero e custodia degli animali

Il Comune di Rapallo assicura il ricovero e la custodia dei cani mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL.

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico e vasche.

Articolo 10

Norme di comportamento

È vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali abbandonare le deiezioni degli stessi nelle strade, in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, in spazi pubblici o adibiti al passaggio pedonale, nonché in quelle previste dall'art. 21.

Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei, introdotte in appositi sacchetti impermeabili e depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani ad eccezione dei non vedenti con cani guida. È fatta salva ogni eventuale diversa disposizione in materia, anche futura.

Articolo 11

Trasporto degli animali

Chiunque trasporta animali deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del DPR 320/1954, È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno o comunque in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo per la guida di cui all'art.169, comma 6 – 10, vigente C.d.S. Il trasporto di animali domestici in numero superiore è consentito a condizione che gli stessi siano custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo.



I mezzi di trasporto ed i contenitori devono essere costruiti in modo tale da proteggere gli animali da lesioni e intemperie e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata. Il trasporto, comunque, deve avvenire con modalità adeguata alla specie con esclusione di ogni sofferenza. Deve essere garantita l'aerazione, la somministrazione di acqua e cibo in caso di lunghi viaggi e/o sosta e deve essere evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o freddo per periodi prolungati.

Deve essere impedita la possibilità dell'animale oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo.

Articolo 12

Accesso degli animali su servizi di trasporto pubblico

È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Rapallo secondo quanto previsto e regolato dal gestore.

Nel caso specifico del trasporto con autonoleggio da rimessa o del servizio pubblico di piazza si rimanda alla normativa vigente regolante relativi i servizi

Articolo 13

Accesso negli esercizi pubblici ed agli arenili

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti e altri animali nei locali destinati alla produzione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché i ristoranti, bar, alberghi, la possibilità di divieto di cui al 1° comma è riservata alla libera disponibilità del titolare dell'esercizio, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso del locale l'avviso dell'eventuale divieto, la mancanza di tale segnalazione costituirà tacita autorizzazione d'accesso.

È vietato, durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, fatta eccezione per i

cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato ed impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate ed autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

CAPO III

DETTENZIONE, CUSTODIA E CONDUZIONE DEI CANI

Articolo 14

Iscrizione all'anagrafe canina

Il proprietario o il possessore a qualsiasi titolo residente in Liguria deve iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina istituita presso ogni ASL. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smarrimento o la morte dell'animale.

L'iscrizione è trascritta su apposita scheda anagrafica che contiene gli elementi identificativi del cane (luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane), generalità ed indirizzo del possessore oltre ad eventuali variazioni di possesso, detenzione o trasferimento in altra regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.

Copia della scheda di cui al comma precedente deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.


Ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica deve essere comunicata alla ASL dal possessore pro-tempore nel termine di trenta giorni.

I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati tramite apposito sistema di riconoscimento determinato dalla Giunta Regionale.

Articolo 15

Sistema di riconoscimento

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, i cani in possesso dei cittadini



residenti nel Comune di Rapallo devono avere apposita piastrina o medaglietta applicata saldamente al collare, recante inciso il nome del cane ed un recapito del padrone o del possessore, e/o altro sistema di identificazione degli animali mediante tatuaggio e/o "microchip".

Articolo 16

Custodia dei cani in recinto, giardino e/o terrazzi

Ai cani detenuti da privati, a qualunque titolo, e a quelli custoditi nei canili devono essere assicurati nutrimento e condizioni di vita e di igiene non mortificanti, ma adeguati alla loro specie.

Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) che deve essere:

- o coperto su almeno tre lati;
- o con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
- o rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno;
- o di altezza non inferiore a quella del cane;
- o di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna dal riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

La recinzione deve essere idonea ad impedire ogni possibilità di contatto con i passanti e di altezza tale da inibire lo scavalco del cane.


Lo spazio recintato, e il riparo devono essere puliti con regolarità.

Le norme prescritte per i recinti, quali terrazzi, giardini, ecc. in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui sono detenuti i cani.

È comunque vietato custodire abitualmente o per lunghi periodi i cani in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne.

Articolo 17

Detenzione dei cani alla catena



La detenzione dei cani alla catena È consentita a condizione che la catena sia almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno quattro metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, È consentito detenere cani con catena fissa di almeno quattro metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro.

In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno dagli stessi raggiungibile. In tale situazione non possono essere tenuti oltre otto ore giornaliere.

I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

Articolo 18

Detenzione dei cani da guardia

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Articolo 19


Attività motoria e rapporti sociali

Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

Articolo 20

Conduzione ed accesso ai giardini ed aree pubbliche

Ai cani al guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore È consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, salvo diversa segnalazione in loco. Per i cani delle razze di cui



all'Ordinanza Ministeriale 9 settembre 2003 "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi", all'Ordinanza Ministeriale 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani", ed ogni eventuale successiva disposizione ministeriale a modifica o integrazione della stessa. È d'obbligo anche l'uso contemporaneo di museruola. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita e adeguata museruola, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo e di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Articolo 21

Aree e percorsi dedicati ai cani

Nell'ambito di giardini ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani, ad eccezione delle razze di cui all'Ordinanza Ministeriale 9 settembre 2003 "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi", all'Ordinanza Ministeriale 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani", e ogni eventuale successiva disposizione ministeriale a modifica o integrazione della stessa, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità sia civile che penale degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. Gli accompagnatori dovranno mantenere la pulizia e l'igiene degli spazi comuni per gli scopi di cui al presente articolo.

CAPO IV

RINUNCIA AL CANE

Comune di Rapallo – Ufficio Politiche Animali – Ripartizione V Servizi alla Persona



Articolo 22

Procedura per la rinuncia al cane

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile convenzionato, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dalla Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della "Domanda di rinuncia alla proprietà del cane" secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio Politiche Animali

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso il Comune di Rapallo indicando una o più cause che impediscono la detenzione dell'animale tra quelle elencate nella tabella allegata sub 1 al presente Regolamento e allegando i relativi documenti probatori. Devono essere sempre esibiti:


- Certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe;
- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane;

2) Autorizzazione alla consegna del cane

Verificata la completezza della domanda, e la disponibilità del canile convenzionato a consentire nuovi ingressi, il Comune di Rapallo comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane.

Al momento del ritiro dell'autorizzazione il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento (se dovuto) del contributo alle spese di rinuncia alla proprietà del cane come definito dal successivo articolo 23;
- sottoscrizione di apposito impegno economico per il mantenimento del cane presso il canile convenzionato secondo le tariffe dallo stesso praticate al Comune di Rapallo per le rinunce rientranti nel grado di priorità 3 di cui alla tabella allegata sub 1 al presente Regolamento.



Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il canile convenzionato. Nel caso in cui il rinunciatario sia impossibilitato ad effettuare la consegna del cane al canile convenzionato il trasferimento sarà organizzato dal Comune di Rapallo di concerto con il Servizio Veterinario dell'Asl competente sul territorio.

Apposita comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui ai capi precedenti verrà inviata al Servizio Veterinario dell'Asl territorialmente competente;

3) Compilazione della lista d'attesa (a cura dell'Ufficio anagrafe canina).

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane il Comune di Rapallo redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui alla tabella allegata sub 1 al presente Regolamento. A parità di motivazioni entrerà il cane con richiesta di rinuncia di proprietà più vecchia.

Ulteriori motivazioni, diverse da quelle di cui alla tabella sub 1, ritenute meritevoli di accoglimento a seguito di apposita istruttoria, saranno considerate non prioritarie e inserite in fondo alla lista di attesa. A tali inserimenti si applicano il contributo spese e l'obbligo di mantenimento previsto per il grado di priorità 3 di cui alla tabella sopra indicata.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile rifugio convenzionato.

Articolo 23

Contributo spese di mantenimento del cane

Il contributo e le spese di mantenimento non sono dovute per le rinunce con grado di priorità 1 e 2.

La rinuncia di proprietà con grado di priorità 3 è soggetta al pagamento di € 250,00 da corrispondere al momento dell'ingresso del proprio cane al canile e semestralmente al riversamento di quanto sostenuto dal Comune di Rapallo per il mantenimento dell'animale oggetto della rinuncia di proprietà. Nel caso il rinunciatario non effettui il pagamento delle spese di ricovero presso il canile



l'Amministrazione si provvederà al recupero delle somme secondo la normativa vigente.

In ogni caso, se il cane prima dell'ingresso al canile dovesse risultare positivo alla filariosi, alla leishmaniosi, alla rickettiosi, le spese per le cure veterinarie necessarie sono a carico del proprietario.

Articolo 24

Riconsegna dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari

I cani vaganti che vengono accolti in canile o in altro ricovero temporaneo individuato dall'Amministrazione in proprio o per il tramite dei soggetti cui è affidato il recupero degli animali vaganti dai soggetti saranno riconsegnati ai legittimi proprietari a fronte di un contributo pari a:

- 60,00 euro a titolo di rimborso spese oltre al costo sostenuto dal Comune di Rapallo per ogni giorno di ricovero nella struttura dell'animale oltre a tutte le spese eventualmente sostenute per la microchippatura e per i trattamenti sanitari, ritenuti indispensabili per la salute dell'animale, effettuati o da veterinari liberi professionisti o da veterinari dell'Azienda ASL.

Nel caso il proprietario non provveda al pagamento delle spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta, si provvederà alla riscossione di quanto dovuto secondo la normativa vigente.

CAPO V

ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

Articolo 25

Protezione dei gatti

È fatto divieto a chiunque allontanare i gatti che vivono in libertà dal loro habitat, ossia dal territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti ovvero molestarli e/o maltrattarli affinché se ne allontanino.



Il Comune di Rapallo, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4, provvede ad individuare le aree di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscere la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo e tutela delle colonie di animali, la salvaguardia della territorialità dei medesimi e l'individuazione di aree idonee al rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo si possono mettere a disposizione spazi aperti e locali anche in parchi e giardini.

L'esecuzione di opere edilizie sia pubbliche che private in zone interessate dalla presenza di colonie di gatti liberi deve avvenire nel rispetto delle esigenze degli animali e dell'attività di cura degli zoofili. Pertanto, in detti casi è necessario prevedere, in una zona adiacente al cantiere, un'ideale collocazione temporanea e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie. Al termine dei lavori, i costruttori devono prevedere e disporre adeguati insediamenti per la collocazione delle colonie nel territorio di origine.

La gestione delle colonie di felini può essere affidata ad Associazioni, cooperative animaliste o a singoli. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.

La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. Sarà cura degli stessi il mantenimento di igiene e pulizia delle aree utilizzate con la rimozione dei contenitori e dei rifiuti in genere.

È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.

Il Comune di Rapallo, d'intesa con ASL, si riserva la facoltà di provvedere a delimitare, all'interno dell'habitat della colonia, aree attrezzate e di riparo da riservare alle operazioni di cura degli animali anche in caso di accertate controversie in area pubblica e privata.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL e reinseriti nel loro gruppo originario. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Articolo 26

Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal



precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio Politiche Animali della

Articolo 27

Controllo del randagismo

I cani vaganti, regolarmente tatuati o microchippati, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

I cani vaganti non tatuati o non microchippati sono catturati a cura del servizio accalappiamento che, in presenza di elementi identificativi, avverte immediatamente i proprietari del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione.

Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

Entro sessanta giorni dalla cattura degli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti altresì in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, ovvero a privati disponibili e che diano sufficienti garanzie di buon trattamento.

Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, o condanne definitive per danni e molestie alle persone.


I veterinari liberi professionisti, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL e di informare il possessore degli adempimenti di legge.

Chiunque smarrisca un animale d'affezione sul territorio comunale È tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Ufficio Comunali di Polizia Municipale.

Articolo 28

Soccorso animali randagi, abbandonati e vaganti

Comune di Rapallo – Ufficio Politiche Animali – Ripartizione V Servizi alla Persona



Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso e, in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario, Struttura Complessa Sanità Animale della A.S.L., al 112 o agli altri soggetti, pubblici o privati preposti, al soccorso degli animali.

Articolo 29

Cura degli animali che vivono in libertà

I cittadini che, in aree pubbliche e/o private, accudiscono gli animali che vivono in libertà devono provvedere al mantenimento igienico del luogo.

È permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché, la stessa avvenga con modalità tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto.

È consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua, che dovranno essere tenuti puliti.

E' vietata la somministrazione di cibo a topi, ratti, gabbiani e ungulati poligastrici (cinghiali) non di proprietà.

La Civica Amministrazione potrà individuare apposite aree attrezzate per l'alimentazione di alcune specie animali, che saranno dotate di cartellonistica, riportante anche indicazioni dietologiche riferentesi a ciascuna specie.

Articolo 30

Controllo delle nascite

Il Comune, previa comunicazione alla ASL e alla Regione, sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispone, all'occorrenza, programmi di sterilizzazioni delle colonie animali presenti sul proprio territorio.

Articolo 31

Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.

Comune di Rapallo - Ufficio Politiche Animali - Ripartizione V Servizi alla Persona



In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

CAPO VI

ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ECONOMICHE

Articolo 32

Negozi di vendita di animali domestici

Si rimanda alla normativa di legge vigente.

Articolo 33

Animali in premio ed in omaggio

È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli

CAPO VII

ANIMALI ESOTICI

Articolo 34

Autorizzazione alla detenzione

I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale.

La domanda, corredata della certificazione circa la legittima provenienza degli animali, deve essere presentata entro venti giorni dall'inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività. I possessori, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, entro otto giorni dall'evento.

L'autorizzazione è nominale, non è cedibile ed è valida fino a che persistono i presupposti, che potranno essere accertati in qualsiasi momento dagli Organi competenti.

Articolo 35

Autorizzazione al commercio

Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, ivi compreso il commercio in forma ambulante esercitato anche da esercizi commerciali con sede legale fuori dalla Regione Liguria, è disciplinato dalla L.R. n° 25/1990 e s.m.i.

CAPO VIII

ANIMALI DA CORTILE ED ALTRE TIPOLOGIE DI ANIMALI

Articolo 36

Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di animali avicoli ed altri animali da cortile

Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di animali avicoli ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere comunicato alla A.s.I. competente.

Tale allevamento, nelle aree aventi destinazioni urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sotto-zone, è di massima vietato, così come previsto dall'art. 103 del Regolamento di Igiene vigente.

In casi particolari, ove venga riscontrata l'esistenza di un interesse meritevole di tutela dei soggetti richiedenti, la detenzione degli animali da cortile può essere tuttavia consentita.

La detenzione di animali avicoli è consentita, in modo compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etologiche della specie, quando sono rispettate le seguenti disposizioni:

Il deposito / ricovero deve essere tenuto in buono stato di opere e di sicurezza di igiene, evitando la dispersione di odore, liquame, rumore e comunque non deve arrecare molestia al vicinato. La struttura dovrà essere di materiale idoneo che consenta adeguata pulizia ed avere dimensioni adeguate al numero degli animali e non deve consentire l'accesso alla fauna critica così come individuata dal Capo IX del presente Regolamento.



I rifiuti solidi e liquidi (escrementi, liquami, residui alimentari) dovranno essere utilizzati o smaltiti nella maniera più adeguata e comunque secondo le disposizioni delle vigenti leggi. I depositi dovranno essere lavati e disinfettati ogni 15 giorni.

Nel caso di infestazione di insetti volanti, striscianti o di topi è obbligatoria la disinfestazione e derattizzazione con mezzi e sostanze idonee e secondo le modalità di legge.

Articolo 37

Detenzione degli equidi

Al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario, l'allevamento di equidi nelle aree aventi destinazioni urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sotto-zone è di massima vietato.

In casi particolari, ove venga riscontrata l'esistenza di un interesse meritevole di tutela dei soggetti richiedenti, la detenzione degli equidi può essere tuttavia consentita.

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.


Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera di almeno di tre ore.

Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, i soggetti anziani omalati non dovranno essere montati eccessivamente o sottoposti a fatiche.

E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati in posta.

Prescrizioni per la detenzione degli equidi:

- a) il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno.
- b) la struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica automatica per ogni animale detenuto. L'impianto dovrà essere tenuto in efficienza.
- c) la pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno.
- d) lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato rispetto al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da



consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente.

e) la pavimentazione del box non deve essere realizzata con materiali scivolosi.

f) la pavimentazione e i muri della struttura o del box dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati. Il trattamento, salvo necessità, dovrà essere effettuato comunque almeno con cadenza mensile. Nel caso in cui nel box venga ospitato un altro equide, il box deve essere preventivamente pulito e disinfettato.

g) dovrà essere garantita per ogni equide detenuto l'assistenza di un medico veterinario di fiducia.

h) gli equidi devono essere puliti almeno una volta alla settimana, escluso gli equidi in gestione naturale, utilizzando strumenti quali striglie, brusca ecc.

i) tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia devono essere lavati e disinfettati.

l) i finimenti devono essere mantenuti puliti e trattati con prodotti che li mantengano morbidi. L'imboccatura deve essere lavata ogni volta che è stata utilizzata.

m) i piedi devono essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale.

n) gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.

o) il fieno, la paglia, l'avena, l'orzo, e i mangimi ecc. devono essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie.


p) le scorte di fieno e di paglia devono essere sistemate in modo tale da prevenire gli incendi.

Nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie vigenti, i box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati

I possessori e/o detentori di equidi dovranno comunicarne ubicazione, tipo e numero di animali, alla ASL competente che dovrà accertare i requisiti dell'ubicazione, dei mezzi destinati alla detenzione e delle condizioni igieniche, nonché la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria.

Articolo 38

Detenzione di volatili ed animali acquatici



Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.

Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Sono vietati acquari sferici.

Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, È fatto assoluto divieto di:

- conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi,



dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;

- tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

CAPO IX FAUNA CRITICA

Articolo 39

Popolazione di columba livia var. domestica

Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario ed il decoro urbano, per ridurre il numero nell'area urbana, nonché per perseguirne l'equilibrio dell'ecosistema territoriale È vietato:

- su tutto il territorio comunale, somministrare (in modo sistematico e non alimenti ai colombi allo stato libero;
- lasciare scarti di prodotti ortofrutticoli e di altri generi commestibili, in prossimità dei mercati, al fine di evitarne il consumo da parte dei colombi;

Negli edifici - in particolare quelli che sono muniti di portici e/o hanno facciate aggettanti su marciapiedi o strade ad intenso traffico pedonale - negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura e spese dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- di pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche provvedendo dunque a:
 - mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti, le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;
 - effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di argas reflexus (zecca dei piccioni) e acari, che possono pungere l'uomo. In particolare nel caso di ripulitura di zone a suoi tempo colonizzate, la disinfestazione deve essere sempre effettuata;
- di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi quali:

- la schermatura, con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti di abitazioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;
- l'installazione, ove possibile, di dissuasori sui punti di posa (cornicioni terrazzi pensiline davanziali ecc) onde impedirne lo stazionamento;

tali interventi potranno essere concertati con i competenti uffici comunali.

Ogni intervento dovrà evitare qualunque maltrattamento degli animali.

Al fine della tutela del benessere degli animali la Civica Amministrazione potrà provvedere ad individuare e /o attrezzare apposite aree destinate ai colombi liberi urbani, dove gli stessi potranno essere alimentati con apposito becchime medicato e sottoposti a monitoraggio e controllo sanitario da parte del Comune e della ASL.

Dopo ogni operazione di alimentazione le aree così attrezzate debbono essere mantenute pulite.

La Civica Amministrazione potrà elaborare apposite campagne informative /educative per la corretta convivenza uomo/colombi. Potrà essere favorita la collaborazione fra cittadini volontari e la Civica Amministrazione che provvederà a pianificare un piano di distribuzione di mangime medicato con il quale alimentare i colombi presenti in zone soggette a particolare pressione aviaria.


Articolo 40

Popolazioni di muridi e/o artropodi e/o altre specie critiche

L'Ufficio comunale preposto attiva programmi di studio e gestione delle popolazioni di muridi presenti nel territorio comunale e delle popolazioni critiche in genere compresi gli artropodi.

Tali programmi sono intesi a formulare concrete proposte di sanificazione e bonifica del tessuto urbano al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, sia per diminuire l'inquinamento ambientale dovuto all'utilizzo di biocidi sia per tutelare gli animali non bersaglio, fatti salvi, nel caso di situazioni critiche per la salute e l'igiene pubblica, trattamenti eccezionali e mirati adottati dall'Autorità Sanitaria Locale.

Contestualmente l'Ufficio comunale preposto attiva programmi di informazione



rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano in rapporto ai siti di tali popolazioni.

E' fatto assoluto divieto di alimentare qualsiasi tipo di muride sul territorio, ed in particolare è vietato gettare alimenti di qualsiasi genere presso rivi, corsi d'acqua e torrenti.

I privati proprietari di immobili hanno l'obbligo di mettere in atto accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:

- posizionamento di reti a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- buona tenuta del sistema fognario, cavi elettrici, telefonici, di telecomunicazione possibilmente inseriti in canalizzazioni stagne, condutture di scarico uscenti da muri senza comunicazione con corpo della muratura;
- pulizia costante degli intercapedini, cavedi e chiostrine e degli spazi gerbidi e/o giardini e terrazze.

E' fatto obbligo ai privati di procedere nell'arco di ogni anno , ad interventi di derattizzazione dei muridi, avvalendosi di Ditte specializzate con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, relativamente agli immobili di cui gli stessi sono proprietari o di cui sono utilizzatori e/o gestori, procedendo periodicamente al ripristino delle esche poste all'interno di appositi erogatori. Di tali interventi dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici civici.

L'Ente provvede annualmente ad emanare apposita ordinanza, contenente gli interventi minimi da effettuarsi a carico dei privati.

CAPO X VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 41 Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini del presente regolamento sono affidate alla Polizia Municipale, ai Servizi Veterinari della ASL, ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli



animali e del loro ambiente di vita.

Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono utilizzate anche le guardie zoofile volontarie.

Le sanzioni amministrative comminate dalle Guardie Zoofile volontarie dovranno essere comunicate a cura di queste ultime entro 24 ore al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 42

Sistema sanzionatorio

La potestà del Comune d'irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti alle violazioni al presente regolamento, nei limiti da Euro 25 a 500, è prevista dall'art. 7 bis del D. Lgvo 18/8/2000 n° 267, fatta salva la possibilità riconosciuta all'Ente Locale dal Ministero dell'Interno con circolare F.L. 29/5/2003 di graduare le sanzioni pecuniarie, nell'ambito dei predetti limiti, in base al diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione.

La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981 n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdotto dall'art. 6 bis, comma 1, della Legge 24/7/2008 n° 125, la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, per ogni singola violazione può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quanto indicato al comma 3 del presente articolo.

Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Sindaco.

Gli importi derivanti dalle sanzioni previste e irrogate ai sensi del presente



Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di Bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi e iniziative per la tutela e il benessere degli animali.

Articolo 43

Sanzioni amministrative

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a 500,00.

La violazione degli artt. 6, 8, 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a 500,00.

La violazione dell'art. 10 è soggetto altresì alla sanzione alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Per la violazione di cui all'articolo 16, qualora la recinzione non risponda alle caratteristiche indicate, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà fatto obbligo al proprietario dei luoghi con specifica ordinanza sindacale di adeguare la recinzione a quanto prescritto dalla presente normativa.

Sono fatte salve le altre e diverse sanzioni amministrative o penali previste dalla vigente normativa Statale e regionale e comunque da ogni eventuale diversa disposizione normativa in materia anche futura.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Entrata in vigore e norme di riferimento

Sono abrogate le norme regolamentari che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. In particolare è abrogato il precedente regolamento approvato con delibera 105 del 24.03.2005.

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 25 "Norme sanitarie e di protezione sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici"

Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"

Comune di Rapallo - Ufficio Politiche Animali - Ripartizione V Servizi alla Persona



Regolamento Comunale per la tutela, detenzione e circolazione di animali (C.C. del ...)

Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Regolamento Comunale di Igiene;

O.M. 9 settembre 2003 "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi"

Legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

O.M. 27 agosto 2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani".

O.S. 50/2006

O.D. 43/2009

Art. 659 Codice Penale.



Allegato 1

TABELLA RELATIVA AL GRADO DI PRIORITÀ PER LA DEFINIZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

grado di priorità	MOTIVAZIONE DELL'INGRESSO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro/di confisca
	Cane di proprietà di una persona deceduta <i>senza parenti - senza eredi</i>	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi + Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo
	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	Richiesta/relazione dei Servizi Sociali ASL o Comune + Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado + Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato
2	Famiglie in condizioni oggettive di bisogno con Isee inferiore o uguale a € 3.000,00= che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni: <i>nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane</i>	Richiesta/relazione dei Servizi Sociali ASL o Comune comprensiva di verifica dello stato di indigenza (Isee) + Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato + Documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo con impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	+ Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel	+ Verifica anagrafica per convivenza + Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista



	cortile)	+ Verifica vigili per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	+ Verifica anagrafica per convivenza + Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista + Verifica vigili per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti(indigenti) non eredi che non se ne vogliono occupare	+ Certificato di morte + Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti(indigenti) che non se ne vogliono occupare	+ Richiesta/relazione dei servizi sociali ASL o Comune + Verifica anagrafica per parentele fino al 2°grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	+ Certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario
	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	+ Scheda di Pronto Soccorso + Certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario
	H) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio	+ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà + Pianta dell'attuale situazione (metratura) + pianta della futura abitazione/regolamento condominiale nuova abitazione + verifica vigili



	<i>Famiglie ancorché NON indigenti</i> Che hanno necessità di collocare il cane in canile per le <u>seguenti motivazioni:</u>	Documentazione specifica a seconda della motivazione
3	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà + Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza + Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista + Verifica vigili per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	Verifica anagrafica per convivenza + Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista + verifica vigili per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	Certificato di morte + Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	Richiesta/relazione dei Servizi Sociali ASL o Comune + Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
3	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	Certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario + Accettazione oneri da parte del rinunciatario/proprietario deposito/fideiussione a garanzia
	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	Scheda di Pronto soccorso + certificato/relazione dell'ASL Servizio Veterinario + Accettazione oneri da parte del rinunciatario/proprietario



Regolamento Comunale per la tutela, detenzione e circolazione di animali (C.C. del ...)

		deposito/fideiussione a garanzia
	H) Trasloco in alloggio insufficiente/ con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel con- dominio	Dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà + pianta dell'attuale abitazione (metra- tura) + pianta della futura abitazione/regola- mento condominiale nuova abitazione + verifica vigili

A parità di motivazioni entrerà il cane con richiesta di rinuncia di proprietà più vecchia.

